

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2062

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori SPIGAROLI e CODIGNOLA

**APPROVATA DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

nella seduta del 20 novembre 1969 (Stampato n. 822)

Norme integrative all'articolo 7 della legge 25 luglio 1966,
n. 603, concernente l'immissione di insegnanti abilitati
nei ruoli della Scuola media

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 27 novembre 1969*

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, va interpretato nel senso che i requisiti richiesti dai commi primo e secondo dello stesso articolo dovevano essere posseduti dagli interessati alla data in cui è scaduto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla sessione di esame di abilitazione riservata previsto dal decreto del Ministro della pubblica istruzione che indice la sessione stessa.

ART. 2.

Gli insegnanti di cui all'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, che, pur trovandosi alla data del 20 gennaio 1969, ul-

timo termine utile per la presentazione delle domande, nelle condizioni previste dalla legge, non abbiano presentato domanda o comunque non abbiano sostenuto le prove scritte della sessione di esami di abilitazione riservata, sono ammessi, a domanda, a partecipare a prove scritte supplementari che saranno indette con decreto del Ministro della pubblica istruzione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Tale decreto stabilirà anche le modalità ed i termini per la presentazione delle domande e della relativa documentazione.

ART. 3.

Sono convalidate le prove sostenute con riserva dai candidati che siano stati esclusi per non aver prodotto la prescritta documentazione entro il predetto termine del 20 gennaio 1969.